

Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2011, n. 22-2298

L.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 inerente il "Rinnovo per anni quindici della Concessione mineraria denominata "SAN GRATO" sita nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallirio (NO)", presentato dalla Soc. Minerali Industriali S.p.A. con sede in Novara (NO).

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 29 ottobre 2009 il sig. Davide Sandrin, in qualità di Procuratore della Società Minerali Industriali S.p.A., con sede legale in Piazza Martiri della Libertà n. 4 - Novara (NO), ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale attivazione del procedimento di valutazione di incidenza al Nucleo centrale dell'organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto di "Rinnovo della Concessione mineraria denominata "San Grato", per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellane e terraglia forte, feldspati e associati sita nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallirio (NO)", allegando gli elaborati richiesti dall'art. 12, comma 1 della legge stessa.

Contestualmente, ha provveduto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della l.r. 40/1998, al deposito di copia degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di via Principe Amedeo, n. 17 in Torino.

Successivamente, in data 11 novembre 2009, il proponente ha perfezionato gli adempimenti di cui all'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, con la pubblicazione di nuovo avviso al pubblico sul quotidiano "Il Giornale" (inserto: "Il Giornale del Piemonte") dell'11 novembre 2009 ad integrazione del precedente avviso, pubblicato sul medesimo quotidiano in data 29 ottobre 2009, determinando così l'inizio della fase di valutazione.

Il progetto presentato, relativo all'attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'allegato A1 alla l.r. 40/1998 "Attività di coltivazione di minerali solidi".

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'art. 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione Attività Produttive, ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 3 dicembre 2009 e dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA e della Valutazione d'Incidenza individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

Il progetto di rinnovo della Concessione mineraria insiste su terreni precedentemente interessati dalla coltivazione per l'estrazione di riolite, apportando delle modifiche areali. In particolare, l'estensione delle aree interessate dai lavori minerari viene ridotta interessando 90.900 m² del rinnovo, contro i 112.900 m² della precedente concessione, con lo stralcio di aree nel settore Est. La coltivazione avverrà per fette orizzontali discendenti e configurazione finale a gradoni con pedate di 5 m ed alzate di 8 m. La quota di massimo scavo è pari a 360 metri s.l.m., coincidente con quella

della precedente concessione. Contestualmente ai lavori di coltivazione mineraria, saranno realizzati gli interventi di recupero ambientale delle aree che hanno raggiunto la configurazione finale.

Con riferimento all'attivazione del procedimento di valutazione di incidenza, di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i., il proponente ha presentato specifica istanza in quanto parte della Concessione mineraria ricade all'interno del SIC IT1120003 "Monte Fenera". Poiché, peraltro, i lavori di ampliamento in progetto non interessano nelle Aree naturali protette e siti facenti parte della *Rete Natura 2000*, il Settore regionale competente Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della direzione regionale Ambiente, con nota prot. n. 20283/DB10.10 del 27.05.2010, ha escluso il progetto in oggetto dalla procedura di Valutazione di incidenza.

La realizzazione del progetto presentato prevede lo sviluppo della coltivazione in tre fasi temporali della durata ciascuna di cinque anni.

Il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione, redatto ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08, prevede il riutilizzo all'interno dell'area dello sterile (oltre che del terreno vegetale) ai fini del recupero ambientale per il rimodellamento delle scarpate. Le strutture di deposito per tali materiali avranno una durata non superiore ai 3 anni.

Il progetto di recupero ambientale prevede, oltre al reinserimento dell'area nel contesto ecologico e territoriale finalizzato alla mitigazione dell'impatto visivo, anche la creazione di ecosistemi che predispongano l'area interessata dai lavori, in un periodo ragionevolmente breve, alla creazione di condizioni di vita favorevoli (ecosistemi) all'insediamento delle componenti vegetali ed animali autoctone.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 40/1998. Alla Conferenza è stato invitato a partecipare anche il proponente in attuazione del comma 6 dell'art. 13 della l.r. 40/98.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 13 gennaio 2010, si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, con contestuale sopralluogo al sito di intervento. In tale seduta si è definito il cronoprogramma dell'istruttoria.

In data 24 febbraio 2010, con nota prot. n° 2158/DB1605, è stata trasmessa la richiesta di integrazioni risultante dalla Conferenza di Servizi suddetta.

Con prot. n° 2418/DB1605 del 2 marzo 2010, è stata acquisita la nota del 26 febbraio 2010 con la quale il richiedente, per tramite del suo consulente, ha rimesso alla struttura regionale responsabile del procedimento la documentazione progettuale già presentata al Settore regionale Gestione Beni Ambientali. Tale rimessa veniva giustificata a seguito di nota prot. n° 7283/0814 del 19 febbraio 2010.

Con nota prot. n° 2558/DB1605 del 4 marzo 2010 la struttura regionale responsabile del procedimento trasmetteva al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, alla Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, la documentazione

acquisita con prot. n° 2418/DB1605 del 2 marzo 2010 per il seguito di competenza di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004 così come modificato dal d.lgs. 63/2008 – commi 15 e 5.

A tale nota sono seguite:

- Nota prot. n° 16279/DB08.14 del 21.04.2010 del Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio;
- Nota prot. n° 1905 del 12.05.2010 del Comune di Boca;
- Nota prot. n° 3774 pos. IV 1/5-19 del 24.05.2010 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Novara;
- Nota prot. n° 2014 del 04.05.2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio.Ossola.

A quest'ultima nota è seguita risposta della struttura regionale responsabile del procedimento – prot. n° 5724/DB1605 del 18 maggio 2010.

In data 31 maggio 2010, si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi in cui si è esaminata, congiuntamente ai contributi dei soggetti coinvolti nell'istruttoria, la documentazione integrativa presentata. In particolare sono stati acquisiti i seguenti contributi con relativi pareri di competenza:

- Nota prot. n° 1905 del 12.05.2010 del Comune di Boca;
- Nota prot. n° 2014 del 04.05.2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio.Ossola;
- Nota di risposta della struttura regionale responsabile del procedimento – prot. n° 5724/DB1605 del 18 maggio 2010;
- Nota prot. n° 3774 pos. IV 1/5-19 del 24.05.2010 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Novara;
- Anticipo via e-mail della relazione di contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte;
- Anticipo via e-mail del contributo da parte della Direzione regionale Ambiente.

Successivamente alla seconda riunione della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti contributi/pareri:

- Nota prot. n° 1653 del 28.05.2010 del Comune di Cavallirio;
- Nota prot. n° 23449/DB08.14 del 08.06.2010 del Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio;
- Contributi tecnico scientifici di ARPA Piemonte prot. n° 59233/AT03 del 28.05.2010 e prot. n° 59485 del 28.05.2010.

Con note del 30.07.2010 e succ. 25.10.2010, la Società proponente ha richiesto la sospensione del procedimento fino al 28 gennaio 2011.

In data 10.01.2011, la Società proponente ha richiesto un'ulteriore proroga della sospensione dei termini del procedimento di 90 giorni.

Con nota prot. n° 290 del 19.01.2011, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio.Ossola ha trasmesso il proprio parere favorevole alle strutture regionali.

Con nota prot. n° 4120/DB0814 del 02.02.2011, il Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio riportava, previa una disamina della situazione riscontrata dal Settore stesso, una richiesta di documentazione e modalità operativa relativamente al rilascio dell'autorizzazione.

Con nota prot. n° 1324/DB1605 del 10.02.2011, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva comunicava l'intenzione di procedere alla conclusione dell'iter recependo favorevolmente la prevista autorizzazione del Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio ai sensi dell'art. 14 ter, c. 7 della legge 241/1990.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze della Conferenza di Servizi si ritiene che per la realizzazione dell'intervento proposto, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, volte a contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e ad ottimizzare l'intervento estrattivo, sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i. è parte del patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, in quanto dal materiale scavato si ricava una vasta gamma di prodotti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali;
- la Gestione dei Rifiuti di estrazione, così come riportata nel Piano predisposto ai sensi del D. lgs. 117/08, offre le garanzie previste dal citato Decreto;
- per la prosecuzione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale di fronti esauriti e non ancora sottoposti a recupero ambientale;
- gli interventi di recupero ambientale da realizzare in parte con moderne tecniche di ingegneria naturalistica sono finalizzati al reinserimento dell'area nel contesto ecologico e territoriale e il mascheramento dell'area di miniera è stato elaborato per consentire una riduzione della discontinuità paesaggistica che verrà a crearsi in seguito ai lavori di coltivazione;

Visto il r.d. 29 luglio 1927, n. 1443;
vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45;
vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;
visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al "Progetto di rinnovo per anni quindici della Concessione mineraria denominata "SAN GRATO" per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellane e terraglia forte, feldspati e associati sita nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallirio (NO).", presentato dalla Soc. Minerali Industriali S.p.A. con sede in Novara (NO) Piazza Martiri della Libertà 4, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i. è parte del patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, in quanto dal materiale scavato si ricava una vasta gamma di prodotti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali;
- la Gestione dei Rifiuti di estrazione, così come riportata nel Piano predisposto ai sensi del D. lgs. 117/08, offre le garanzie previste dal citato Decreto;
- per la prosecuzione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale di fronti esauriti e non ancora sottoposti a recupero ambientale;
- gli interventi di recupero ambientale da realizzare in parte con moderne tecniche di ingegneria naturalistica sono finalizzati al reinserimento dell'area nel contesto ecologico e territoriale e il mascheramento dell'area di miniera è stato elaborato per consentire una riduzione della discontinuità paesaggistica che verrà a crearsi in seguito ai lavori di coltivazione;

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l'intervento, è valido subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni di carattere ambientale, minerario e per il recupero ambientale, elencate nell'allegato tecnico (Allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione.

Il progetto deve essere completato, come da cronoprogramma presentato, entro quindici anni dalla data di adozione della determina di Concessione mineraria con contestuale riduzione d'area ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i..

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, al Ministero competente per quanto concerne l'autorizzazione d.lgs. 42/2004, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Allegato A

Progetto di coltivazione della miniera denominata “San Grato” sita nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallirio (NO) per il rinnovo della concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellane e terraglia forte, feldspati e associati, presentato dalla Soc. Minerali Industriali S.p.A. con sede in Novara (NO) Piazza Martiri della Libertà 4.

ALLEGATO TECNICO.

Ai fini della coltivazione della miniera e del recupero ambientale la Società proponente è tenuta ad ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche:

1. nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote inferiori a 360 m e a quote superiori a 423,30 m s.l.m.;
2. la coltivazione sia attuata procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
3. la coltivazione avvenga per fette orizzontali discendenti dall'alto verso il basso con profilo finale a gradoni secondo le indicazioni di progetto;
4. i fossi di scolo per la regimazione delle acque superficiali e le vasche di decantazione siano oggetto di periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per conservare la loro funzionalità;
5. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di coltivazione, devono essere costantemente umidificate;
6. estrema attenzione dovrà essere posta alla riprofilatura dei fronti di scavo residui in copertura detritica, i quali dovranno presentare pendenze adeguate alle caratteristiche geotecniche dei materiali;
7. al fine della verifica dell'effettivo rispetto dei limiti acustici, il proponente dovrà effettuare, durante la fase di coltivazione della miniera, campagne di monitoraggio presso i ricettori sensibili, come previsto al punto “8, Verifica in fase di esercizio” della relazione di impatto acustico; le modalità di effettuazione di tali campagne devono essere preventivamente concordate

con il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva e con ARPA Piemonte.

8. con scadenza quinquennale, il proponente è tenuto a presentare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ed all'ARPA una relazione relativa all'avanzamento dei lavori minerari rispetto alla produzione di terreno di scotico e di materiale da riempimento, allo stoccaggio dei materiali e dei suoli, all'approvvigionamento di materiale dall'esterno e all'avanzamento dei lavori di sistemazione ambientale;
9. prima della messa in dimora del materiale di origine esterna alla miniera, ai fini del recupero ambientale, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia anche al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;
10. il terreno vegetale e la copertura di materiale sterile devono essere accantonati separatamente nelle aree individuate nella planimetria esplicativa del cronoprogramma annuale di recupero ambientale compresa nella relazione tecnica integrativa; i cumuli del terreno vegetale da predisporre con spessori massimi di 3 metri dovranno essere opportunamente inerbiti;
11. le Amministrazioni competenti si riservano di prescrivere eventuali modifiche alle opere di recupero ambientale al fine di ottimizzare i relativi interventi;
12. siano conservati campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;
13. il concessionario sia tenuto a fornire ai funzionari del Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare nei dati statistici mensili che la concessionaria è tenuta ad inviare, oltre ai volumi coltivati, deve essere indicato il tipo di utilizzo commerciale del materiale venduto indicando per ogni singolo uso il rispettivo quantitativo e la provenienza nell'ambito della miniera;
14. la Società sia tenuta a porre in opera capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 (sei) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori ed entro 60 giorni dal giudizio positivo di compatibilità dovrà essere trasmessa al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo, nonché le monografie degli stessi
15. inoltre il concessionario è tenuto:
 - a. ad ottemperare oltre a quanto già previsto dal R.D.1443/1927, dal D.P.R. 128/1959 anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera;

- b. ad inviare al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;
- c. ad inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo;
- d. inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;
- e. entro il mese di dicembre di ogni anno sia inviata relazione in merito alla commercializzazione del materiale coltivato nell'area di ampliamento della concessione specificandone le caratteristiche mineralogiche.

Per quanto riguarda la tettoia di copertura dell'impianto di trattamento, questa potrà essere realizzata solo a seguito dell'acquisizione, da parte del concessionario, di tutte le autorizzazioni previste per legge